

Ai gentili clienti
Loro sedi

Stabilimenti balneari: senza scontrino o ricevuta fiscale rischio sospensione attività

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, **con il DL n. 138/2011** è stata disposta la **soppressione dell'esonero dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale relativamente alle operazioni effettuate dagli stabilimenti balneari**. Per effetto dell'abrogazione della lettera rr) dell'articolo 2 DPR n. 696/96, quindi, **i gestori degli stabilimenti balneari dovranno emettere scontrini e ricevute fiscali ai clienti**. Alla luce di tali disposizioni, le posizioni fiscali dei titolari degli stabilimenti balneari potranno essere verificate dall'Amministrazione finanziaria attraverso una documentazione fiscale, mentre in precedenza era necessaria una ricostruzione "a tavolino" dell'intero volume d'affari dei contribuenti. Non poteva essere utile, neppure ai fini di deterrenza, alcun controllo degli obblighi strumentali, giacché, appunto, tali esercenti non erano tenuti all'emissione di scontrini o ricevute fiscali. Evidenziamo, inoltre, che **in caso di ripetuta omissione, si rende applicabile la sanzione accessoria di cui all'art. 12, comma 2 del DLgs. 471/1997**, per cui, **qualora siano state contestate**, nel corso di un quinquennio, **quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese**. Visto l'approssimarsi del **periodo estivo forniamo un riepilogo delle disposizioni applicabili per il 2013, nonché le modalità pratiche di applicazione delle nuove disposizioni**.

Premessa

Con la manovra di ferragosto, il legislatore ha previsto **l'abrogazione dell'esenzione al rilascio di ricevute e scontrini per le operazioni effettuate dagli stabilimenti**

balneari. A prevederlo è il **comma 36-vicies semel** introdotto all'art. 2 del DL che **abroga la lettera rr) dell'art. 2, comma 1 del DPR 696/1996, la quale stabiliva che sono esenti dal rilascio della documentazione fiscale** *"le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"*. Tale ultima disposizione, quindi, **consentiva ai gestori degli stabilimenti balneari di non emettere alcun scontrino o ricevuta fiscale ai clienti, come previsto, invece, in via ordinaria, per gli esercizi pubblici** che, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto, sono tenuti a **certificare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale** di cui all'art. 8 della L. 249/1976, ovvero dello **scontrino fiscale** di cui alla L. 18/1983, con l'osservanza delle relative discipline.

Vista **l'abrogazione dell'esenzione dal rilascio di scontrini e ricevute** e visto il **carattere di stagionalità che caratterizza le attività balneari**, evidenziamo che **quattro violazioni riscontrate dall'amministrazione pubblica in quattro giorni differenti potrebbero comportare la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni ad un mese.**

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le disposizioni concernenti l'obbligo introdotto, e in particolare le modalità di attuazione pratica della disciplina introdotta dal DL n. 138/2011.

Momento di emissione della ricevuta fiscale

Per le attività soggette alla certificazione dei corrispettivi **il momento di emissione della ricevuta fiscale è individuato in via del tutto generale, con il pagamento del corrispettivo al termine della prestazione.** In particolare, **relativamente al momento di emissione della ricevuta fiscale, possono essere individuati i seguenti criteri:**

- 2 se il pagamento viene effettuato **per intero prima o durante la prestazione**, la ricevuta fiscale va **rilasciata all'atto del pagamento;**
- 3 se il **pagamento avviene prima della conclusione della prestazione** e per un **importo parziale**, deve essere **rilasciata ricevuta all'atto del pagamento**, ma **limitatamente alla somma pagata;**
- 4 nel caso in cui la prestazione sia **ultimata ma non viene effettuato alcun pagamento**, la ricevuta deve essere **rilasciata nel momento di ultimazione della prestazione**, con **l'indicazione di corrispettivo non pagato;**

OSSERVA

Al momento dell'eventuale pagamento dovrà essere emesso un nuovo documento richiamando la ricevuta fiscale precedentemente non incassata.

Ricordiamo, inoltre, che **per le attività per le quali sussiste l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale può essere emesso lo scontrino fiscale e viceversa.**



| INDICAZIONI SULLA RICEVUTA | |
|--|--|
| Ipotesi | Indicazioni |
| Pagamento del corrispettivo contestuale all'ultimazione della prestazione | Nessuna |
| Pagamento del corrispettivo antecedente all'ultimazione della prestazione | Nessuna |
| Pagamento di un acconto antecedente all'ultimazione della prestazione | Va indicato: ✓📁 che si tratta di acconto; ✓📄 al pagamento del saldo va indicato il riferimento alla ricevuta / scontrino rilasciata per l'acconto. |
| Pagamento di un acconto antecedente all'ultimazione della prestazione | Va indicato: ✓📁 che si tratta di acconto; ✓📄 in caso di mancato pagamento va indicato "corrispettivo non pagato" e il riferimento alla ricevuta / scontrino rilasciata per l'acconto; ✓📄 in caso di pagamento del saldo va indicato il riferimento alla ricevuta / scontrino rilasciata all'ultimazione della prestazione |
| Corrispettivo non pagato al termine della prestazione | Va indicato: ✓📁 "corrispettivo non pagato"; ✓📄 al pagamento va indicato il riferimento alla ricevuta/ scontrino rilasciata all'ultimazione della prestazione. |



OSSERVA

Non è consentito il **versamento in contanti da parte della clientela**, e la conseguente **accettazione da parte dell'esercente**, di **pagamenti unitari**, né **frazionati in maniera artificiosa**, per **cifre superiori a € 999,99**. In virtù della nuova soglia sulla tracciabilità del denaro contante, infatti, **le transazioni d'importo pari o superiore a € 1.000,00 dovranno essere operate necessariamente con moneta elettronica o tramite pagamenti tracciabili** (assegni,

bonifici, ecc.), fatta eccezione per **cittadini con residenza diversa da quella italiana, di uno stato comunitaria o dello SEE, per cui è applicabile una specifica esenzione**. I soggetti che **intendono beneficiare del predetto esonero, devono:**

- 1) **presentare preventivamente all’Agenzia delle Entrate**, esclusivamente in via telematica, una **comunicazione**, utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 23.3.2012 denominato *"Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante"*;

- 2) **all’atto della cessione per importi eccedenti la soglia di mille euro, farsi consegnare i seguenti documenti:**
 -  la fotocopia del **passaporto** del cessionario e/o del committente,
 -  un’apposita **autocertificazione del cessionario**, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, **in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea** (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;

- 3) nel **primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione:**
 -  **versare il denaro contante incassato** su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario;
 -  **consegnare all’operatore finanziario fotocopia del documento di identità di cui sopra** (e non – almeno così sembrerebbe – anche dell’autocertificazione) e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune tipologie di servizi

Alla luce dell’abrogazione dell’esenzione alla certificazione fiscale delle operazioni concernenti i servizi balneari **ritornano applicabili alcune precisazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15 del 23.07.1993, n. 24 del 30.03.1992 e n. 33 del 18.05.1992.**

Riassuntivamente, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, **i gestori degli impianti balneari, ai fini della certificazione fiscale dei compensi, dovranno seguire tali direttive:**

- 5 nel caso di **servizio "spiaggia completo"**, ovvero il servizio il cui corrispettivo comprende il godimento senza limiti delle strutture dello stabilimento, **la ricevuta fiscale va emessa in base alle disposizioni contenute nel DM 30.3.92 (pagamento del corrispettivo totale o parziale, antecedente o successivo al**

momento di ultimazione della prestazione).

OSSERVA

Di conseguenza, come abbiamo visto sopra:

- 📁 per i **servizi giornalieri**, la ricevuta / scontrino fiscale va emessa al momento di **ultimazione della prestazione e in ogni caso al pagamento;**
- 📄 per i **servizi periodici** se il corrispettivo è pagato per intero anteriormente, la ricevuta / scontrino fiscale va **emessa all'atto del pagamento del corrispettivo**, altrimenti è pagato con acconto e successivo saldo, la ricevuta / scontrino fiscale va emessa all'atto del pagamento, limitatamente all'ammontare incassato.

Di norma quando nello stabilimento balneare viene **ospitato** qualcuno gratuitamente deve essere comunque rilasciato **scontrino o ricevuta fiscale omaggio**.

Nel caso, invece, in cui **sia un cliente che decida di ospitare un conoscente estraneo alla clientela dello stabilimento balneare per qualche ora o per l'intera giornata, e il gestore acconsenta allo svolgimento di questa operazione senza che vi sia il versamento di alcun ulteriore corrispettivo, non si deve emettere lo scontrino/ricevuta fiscale** extra come omaggio.

- 6 in caso di **noleggito di un bene specifico**, va fatto riferimento al DM 29.1.92 e la ricevuta / scontrino fiscale dovrà essere **rilasciata alla consegna del bene o, se antecedente, al pagamento del corrispettivo**.

OSSERVA

Si rammenta che il cliente **non è obbligato a conservare la ricevuta / scontrino fiscale rilasciato dallo stabilimento balneare**, ai sensi dell'art. 33, comma 10, DL n. 269/2003.

- 7 se le prestazioni vengono fornite dallo stabilimento balneare ai clienti di un albergo / pensione, in presenza di convenzione, **non è necessario certificare i servizi resi a ciascun cliente in quanto l'albergatore deve emettere la ricevuta fiscale anche per le prestazioni accessorie quelle alberghiere;**
- 8 nel caso di **utilizzo di alcuni servizi "a gettone"**, va emessa la ricevuta / **scontrino fiscale** al momento della **cessione del gettone**. Tale obbligo di certificazione non sussiste, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), DPR n. 696/96, qualora il servizio sia usufruibile mediante **apparecchi automatici, funzionanti a moneta**.

OSSERVA

Per gli **abbonamenti non è obbligatoria la tenuta e la compilazione di un contratto**, anche se solo **formale**, nei **confronti del cliente**. Si ritiene comunque opportuno **consigliare di stipularne uno con contenuto minimo e senza obbligo di formalizzazione alcuna e di registrazione. La redazione del contratto**, infatti, **consente al gestore dello stabilimento balneare, di superare i possibili controlli sulla tempestività di emissione della ricevuta/scontrino fiscale**, tramite **l'indicazione dei servizi di spiaggia offerti**, il numero di ombrellone, il periodo di riferimento, il **prezzo nonché le modalità e tempi di pagamento**.

Sanzioni per i comportamenti scorretti

Con il ritorno dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi conseguiti dagli stabilimenti balneari, tramite emissione di ricevuta o scontrino fiscale, **ritornano applicabili le sanzioni previste dall'art. 12, comma 2 del DLgs. 471/1997, secondo cui:** *"qualora siano state contestate [...], nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga [...] il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi"*.

OSSERVA

Per le singole infrazioni, invece, ricordiamo che **l'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. stabilisce che se** *"le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al centocinquanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato"*.

Alla luce di tali disposizioni, quindi, **nel caso di reiterate infrazioni alle disposizioni concernenti la documentazione fiscale delle operazioni effettuate da stabilimenti balneari, l'attività può essere sospesa.**

Ricordiamo, inoltre, che secondo quanto stabilito dalla **Corte di Cassazione (sentenza n. 22976 del 12 novembre 2010)**, **in caso di mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale**, la licenza può essere **temporaneamente sospesa, anche se il contribuente ha pagato un quarto dell'importo della sanzione entro 60 giorni.** Come noto, infatti, l'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. n. 472/97 stabilisce che **entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire**

la controversia con il pagamento di un importo pari ad (allora) un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata **impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.** I giudici di legittimità hanno, a tal proposito, confermato la recente posizione giurisprudenziale in base alla quale *"in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, secondo il consolidato orientamento di questa, l'art. 12, comma 2, del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione"*.

Spesometro

Si rammenta che **in presenza di un corrispettivo pari o superiore a € 3.600 sussiste l'obbligo per lo stabilimento balneare di disporre del codice fiscale del cliente al fine di poter provvedere all'invio all'Agenzia delle Entrate dell'apposita comunicazione clienti – fornitori** (c.d. "spesometro").

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO